

Publicato il 25/10/2019

N. 07287/2019REG.PROV.COLL.
N. 07923/2011 REG.RIC.
N. 07925/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7923 del 2011,
proposto dal
Coordinamento dei Comitati Ambientalisti della
Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, Luigi Frigoli, Mario Siboni, Gianfranco Moia,
Giovanna Mazzini, Carla Francesca Moia, Ezio Corradi,
Claudio Traversini, Maria Scandolara, Stefano Siboni,
Massimo Schettino, Marilena Paganin e Danilo Moia,
rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Ceruti,
Daniele Granara e Federico Sorrentino, con domicilio
eletto presso lo studio Federico Sorrentino in Roma,
Lungotevere delle Navi, 30;

contro

Comune di Spinadesco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi e Antonino M. Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14a/4;
Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e Associati, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, Comune di Cremona e Provincia di Cremona, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Acciaieria Arvedi S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caia, Bruno Guareschi, Roberto Guareschi e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

sul ricorso numero di registro generale 7925 del 2011, proposto da

Stefano Siboni, Alfredo Davide Gardani, Mario Siboni, Maria Teresa Puliti, Dante Ferrari, Ivan Loris Davò, Claudio Traversini e Maria Scandolara, Coordinamento Ambientalisti della Lombardia, rappresentati e difesi dagli

avvocati Matteo Ceruti, Daniele Granara e Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso lo studio Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Fidani, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, 16;

Comune di Cremona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Boccalini, domiciliato presso la Segreteria Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Provincia di Cremona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Antonino M. Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14a/4;

nei confronti

Acciaieria Arvedi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caia, Bruno Guareschi, Roberto

Guareschi e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

Comune di Spinadesco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi e Antonio Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14a/4;

Comune di Sesto ed Uniti, Arpa Lombardia, Conferenza di Servizi presso la Provincia di Cremona e Comune di Pizzighettone, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno e Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 7925 del 2011 ed al ricorso n. 7923 del 2011:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia (sezione Prima), n. 00398/2011, resa tra le parti, concernente l'ampliamento del complesso industriale per la produzione e la lavorazione dell'acciaio – Risarcimento dei danni.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spinadesco, dell' Acciaieria Arvedi S.p.A., della Regione Lombardia, del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona, del Ministero dell'Interno e del Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Adriano Tortora, su delega di Daniele Granara, Antonino M. Rizzo, Giuseppe Caia, Roberto Guareschi, Emanuela Quici, su delega di Viviana Fidani e l'Avv.to dello Stato Gaetana Natale.

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I, con la sentenza 11 marzo 2011, n. 398, ha respinto i ricorsi riuniti avverso i provvedimenti ivi in epigrafe indicati.

Secondo il TAR:

- venendo al merito del ricorso principale, esso è infondato in fatto il primo motivo, incentrato sulla presunta violazione, da parte delle amministrazioni convenute, del disposto della sentenza 1739-2008 di

questo TAR, poiché la relativa motivazione ha precisato che l'annullamento del primo decreto screening regionale avveniva per una serie di omissioni in esso contenute, e che per le stesse omissioni gli originari titoli edilizi si annullavano per illegittimità derivata;

- il secondo motivo, centrato sulla presunta necessità ipso iure della VIA in quanto l'intervento si localizzerebbe all'interno di aree protetta, in tesi il citato Parco del Po-Morbasco e il SIC Spinadesco, è pure infondato in fatto;

- in relazione al terzo motivo, è di tutta evidenza che l'attività mediante la quale l'amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base dello *screening* è connotata da discrezionalità tecnica, e quindi può essere sindacata nella presente sede giurisdizionale di legittimità nei limiti che la giurisprudenza ha in generale elaborato al riguardo;

- il decreto *screening* impugnato si fa carico in modo esplicito dei profili di valutazione omessi dal precedente decreto annullato;

- E' parimenti infondato il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale nel procedimento n. 370-2009, in base al semplice rilievo per cui né il T.U. 6 giugno 2001, n. 380 né alcuna altra norma precludono ad un Comune di rilasciare il titolo edilizio abilitativo pertinente ad una costruzione sita sul proprio territorio per il solo fatto che

la costruzione stessa fa parte di un più ampio compendio sito anche nel territorio di altro Comune;

- la reiezione del ricorso principale comporta poi che si respingano i medesimi motivi riproposti nel primo ricorso per motivi aggiunti come censure di illegittimità derivata;

- nel presente processo, il presupposto logico che ha condotto a caducare l'AIA e i titoli edilizi originari è venuto meno, dato che sono stati respinti i motivi dedotti avverso il nuovo decreto screening e si è quindi ritenuta corretta l'originaria scelta della p.a. di non richiedere la VIA;

- non vi è a questo punto alcun ostacolo di principio ad utilizzare per il nuovo rilascio dell'AIA e dei titoli in questione i risultati dell'originaria istruttoria, che muoveva appunto dalla non necessità della VIA;

- ai fini dell'AIA, altro è un'acciaiera di seconda fusione, che utilizza i rottami come materia prima per trasformarli in un prodotto da vendere, e altro è un inceneritore di rifiuti, che è volto a distruggerli senza nulla da essi ricavare, ovvero, nel caso di impianto di coincenerimento, li utilizza come combustibile per realizzare un diverso prodotto: la pretesa di imporre all'esercizio della prima i limiti di emissioni validi per i secondi non è quindi giustificata dalle norme vigenti.

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR, chiedendo l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituivano le Amministrazioni e l'Acciaieria controinteressata, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2019, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, devono essere riuniti gli appelli in epigrafe indicati, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza.

2. Nel merito, pare opportuno premettere una breve sintesi dei punti di fatto salienti relativi alla vicenda in esame, che saranno utili per le argomentazioni alla base della presente decisione.

In primo luogo, deve evidenziarsi che l'odierna controinteressata appellata, Acciaieria Arvedi S.p.a., è proprietaria di un impianto per la produzione di acciaio tramite fusione di rottame ferroso (c.d. acciaieria di seconda fusione), sito nel Comune di Cremona, che si estende parte nel territorio del predetto Comune, parte nel confinante territorio del Comune di Spinadesco.

Nel quadro delle proprie politiche aziendali, la medesima società ha programmato un progetto di potenziamento dell'impianto per introdurre un sistema di produzione

tecnologicamente più avanzato denominato “Consteel”, allo scopo di aumentare la capacità di produzione dell’impianto e realizzare il passaggio da una lavorazione c.d. “discontinua”, in cui i carichi di rottame da fondere vengono versati nel forno e fusi ad uno ad uno in arco voltaico, ad una lavorazione c.d. “continua”, in cui un forno di grande capacità mantiene costantemente al proprio interno acciaio liquido, senza interruzioni.

Per realizzare il sopra descritto intervento, l’odierna controinteressata ha sollecitato l’avvio delle necessarie procedure autorizzatorie presso le amministrazioni competenti.

Il TAR Lombardia, sede di Brescia, con la sentenza 10 dicembre 2008, n. 1739, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, sez. V, 26 agosto 2010, n. 5950, passata in giudicato ha dichiarato in parte illegittimi gli atti impugnati, ivi compreso il piano urbanistico attuativo adottato con delibera del Consiglio comunale di Spinadesco n. 30-2007 sotto un profilo motivazionale e con la richiesta di una maggiore attività istruttoria.

L’accoglimento dei ricorsi ha comportato l’annullamento del primo decreto *screening* del 18.05.2006, n. 5155, dell’A.I.A. del 14.12.2007, n. 15880 e – in via derivata – dei titoli edilizi, permessi di costruire del 3.07.2007 n.

96/A e 19.07.2007 n. 76/A rilasciati dal Comune di Cremona, nonché delle deliberazioni del 3.04.2007 n. 15 e 1.06.2007 n. 30 della Giunta comunale di Spinadesco e dei permessi di costruire del 19.06.2007 n. 430 e 431, rilasciati dallo Sportello unico delle imprese del Comune di Pizzighettone ed associati.

La Società Arvedi si è attivata procedendo alla rinnovazione delle richieste autorizzatorie.

A seguito di un nuovo e differente procedimento, veniva rilasciato dalla Regione Lombardia un ulteriore decreto screening, in data 26.01.2009, n. 534, con il quale la competente autorità, all'esito di una nuova e più approfondita valutazione della fattispecie, perveniva alle medesime conclusioni del decreto annullato, ovvero nuovamente escludeva la necessità di sottoporre a V.I.A. l'intervento programmato.

3. In via preliminare, con riferimento al riunito appello R.G. n. 7923-2011 deve essere accolta l'eccezione in rito della controinteressata appellata per mancata presentazione, nei termini di legge, dell'istanza di fissazione di udienza a seguito di comunicazione di avviso di perenzione ultraquinquennale ex art. 82 c.p.a.

Infatti, in data 25 ottobre 2016 il Consiglio di Stato ha comunicato alle parti costituite in giudizio, a mezzo di

Posta elettronica certificata, avviso di perenzione ultraquinquennale e l'istanza di fissazione di udienza e di manifestazione della persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso è stata presentata, dagli attuali appellanti in data 24 aprile 2017, ovvero l'ultimo giorno utile ex lege soltanto a mezzo fax, ricevuto oltre le ore 17.00 del 24 aprile 2017, vale a dire, in orario di chiusura al pubblico degli Uffici della Segreteria del Consiglio di Stato.

Dall'art. 4, comma 4, dell'Allegato II al c.p.a., nel testo vigente all'epoca del deposito, che disciplina gli orari di apertura delle segreterie dei TAR (e del Consiglio di Stato) ai fini del deposito di atti e documenti dispone che “in ogni caso é assicurata la possibilità di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito” e questa previsione è confermata nel testo del comma 4 attualmente vigente, come modificato ad opera del d.lgs. 31 agosto 2016, n. 168, il quale chiarisce ulteriormente che il termine massimo delle 12.00 vale “agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche” precisando che “il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

Infatti, l'istanza di fissazione d'udienza è stata protocollata solo in data 26 aprile 2017, dunque oltre la scadenza del termine di 180 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'avviso di perenzione ultraquinquennale.

Da quanto sopra discende la definitiva perenzione (e, quindi, l'estinzione, più che l'improcedibilità) del ricorso in appello per tardività nella presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza, a prescindere dall'ulteriore questione circa la ritualità dell'invio a mezzo fax dell'istanza, nel dubbio se esso costituisca modalità idonea di deposito.

Pertanto, il presente appello R.G. n. 7923-2011 deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta perenzione.

4. Inoltre, i riuniti appelli sarebbero comunque da considerarsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, in epoca successiva alla presentazione dei riuniti ricorsi in appello sono sopravvenuti plurimi atti autorizzatori, concernenti l'impianto della Società controinteressata Acciaieria Arvedi S.p.A., che certificano, sotto vari profili, la compatibilità ambientale dell'impianto stesso e che non sono stati impugnati, e che rendono inattuale, sotto il profilo della persistenza dell'interesse, le censure investenti la connotazione "pregressa" dell'impianto.

Il riferimento riguarda:

- la deliberazione del Consiglio comunale di Spinadesco n. 30 del 21.10.2013, recante adozione degli elaborati costituenti il piano di governo del territorio (P.G.T.), e la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) - doc. 1 Comune di Spinadesco;
- il decreto del dirigente del settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona n. 1285 del 21.10.2014 (doc. 7 Acciaeria Arvedi S.p.a.), concernente il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio delle attività specificamente indicate nell'allegato tecnico all'A.I.A. medesima.

In particolare, tale ultimo provvedimento, per espressa disposizione (punto 2 del deliberato) sostituisce "ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Decreto del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona n. 184 del 22.3.2010".

Inoltre, occorre considerare:

- la deliberazione del Consiglio comunale di Spinadesco n. 5 del 31.3.2014 recante l'approvazione definitiva del piano di governo del territorio ex art. 13, comma 7, L.R. n. 12-2005) - doc. 2 Comune di Spinadesco;
- il decreto del dirigente del settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona n. 670 del

24.6.2015 (doc. 2 Acciaierie) recante un aggiornamento all'A.I.A. rilasciata con il predetto decreto n. 1285-2014;

- il decreto del dirigente del settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona n. 1266 del 22.12.2015 (doc. 3), concernente il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle attività specificamente indicate nell'allegato tecnico all'A.I.A. medesima.

Anche in questo caso, Il provvedimento in esame, per espressa disposizione (punto 2 del deliberato) sostituisce *"ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Decreto del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona n. 1061 del 8.8.2014"*.

Infine, deve considerarsi che il decreto del dirigente del settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona n. 470 del 1.6.2016 (doc. 4), rilasciato all'esito di un procedimento di valutazione di impatto ambientale ex art. 5 della legge regionale Lombardia n. 5-2010, ha escluso "che gli interventi di modifica degli impianti dell'Acciaeria Arvedi, così come descritti nello Studio di Incidenza esaminato, possano arrecare un'incidenza negativa significativa sull'integrità della Rete "Natura 2000".

Pertanto, tale provvedimento ha espresso *"giudizio positivo"*

in ordine alla compatibilità del progetto di sostituzione del forno elettrico della Linea 1 con forno elettrico con tecnologia Quantum UTM, aumento di potenzialità e variante sostanziale con contestuale rinnovo di concessione di derivazione acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio, con relativa variazione del numero delle opere di presa, in Comune di Cremona e Spinadesco, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dalla ditta Acciaeria Arvedi s.p.a.”.

Pertanto, con deliberazione del Consiglio comunale di Spinadesco n. 22 del 7.7.2016 si è concesso il permesso di costruire in variante al P.G.T. del Comune di Spinadesco - Acciaeria Arvedi S.p.A. - doc. 3 Comune di Spinadesco.

Tutti i predetti atti autorizzatori - resi a seguito di ulteriori ponderazioni di interessi e rivisitazione di pregressi elementi di fatto e nuove emergenze fattuali- non sono stati impugnati dalle parti appellanti, con la conseguenza che inevitabilmente discende la sopravvenuta carenza di interesse al presente appello, con particolare riferimento certamente ai motivi 8, 9, 10 e 11, già dichiarati inammissibili dal TAR, in quanto concernenti valutazioni relative non al piano urbanistico attuativo, ma alla procedura *di screening*.

Le citate valutazioni di cui al predetto provvedimento di *screening* (decreto n. 534-2009) devono oggi considerarsi

integralmente sostituite da quelle dedotte nei provvedimenti elencati in precedenza, ed in particolare al decreto del dirigente del settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona n. 470 del 1.6.2016, rilasciato all'esito di un procedimento di valutazione di impatto ambientale ex art. 5 della legge regionale Lombardia n. 5-2010.

5. Inoltre, deve considerarsi che i provvedimenti ottenuti da Acciaeria Arvedi S.p.A successivamente alla proposizione dell'appello (in particolare le due A.I.A., l'aggiornamento di A.I.A., la V.I.A. e il permesso di costruire in variante al P.G.T.) mostrano come l'impianto oggetto del decreto n. 534-2009 abbia subito importanti modifiche ed aggiornamenti, di talché le valutazioni espresse in tale originario decreto di screening del 2009 si riferiscono ad un quadro fattuale e "progettuale" non più attuale, in quanto superato dalle successive modifiche - sostanziali - all'impianto e dai sopravvenuti atti autorizzatori.

Da ciò discenderebbe l'improcedibilità dei riuniti appelli

6. *Ad abundantiam*, comunque si evidenzia che con riferimento al merito dei motivi di appello, si deve considerare che gli stessi sono da ritenersi infondati, come ben motivato dal TAR, le cui valutazioni e

argomentazioni qui si condividono.

Infatti, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 2 della L.R. 1-2000 e del PTCP di Cremona, si deve rilevare che il piano urbanistico attuativo è stato adottato e approvato dal Comune nella misura in cui l'intervento della Arvedi incide su un polo provinciale già esistente, in quanto tale per definizione compatibile con il PTCP. Peraltro, tale compatibilità era già stata correttamente validata dalla Giunta provinciale di Cremona con la deliberazione 6 febbraio 2007, n. 57, anch'essa non impugnata.

La circostanza che l'impianto Arvedi non fosse originariamente compreso negli elaborati al PTCP è da considerarsi superata, nella misura in cui con delibera di Giunta 3 febbraio 2009, n. 56, la Provincia ha ricompreso detto impianto nel polo provinciale (con relativa modifica della perimetrazione del polo e degli elaborati al PTCP), rubricando peraltro la mancata precedente inclusione dell'acciaiera quale mero "errore materiale".

Peraltro, la delibera di Giunta n. 56-2009 non è stata impugnata dagli appellanti.

Inoltre, la "riedizione" del procedimento volto all'adozione e all'approvazione del piano urbanistico attuativo poggia su un PTCP emendato di un precedente errore materiale, che contempla espressamente il polo

della Arvedi; pertanto, l'ampliamento proposto da quest'ultima deve considerarsi come riferito ad un impianto già esistente, dunque per definizione compatibile con il PTCP.

In relazione alla dedotta violazione dell'art. 22 delle NTA del PRG del Comune di Spinadesco, in base alla circostanza che nel complesso industriale sovracomunale si svolgono attività sottoposte a V.I.A., si deve rilevare che la valutazione circa l'assoggettabilità o meno di un intervento alla V.I.A., anche ai fini della compatibilità con il citato art. 22, deve essere effettuata in concreto, di talché ove un atto amministrativo escluda detto assoggettamento (come in caso di procedura di screening avente esito negativo), non risulterà applicabile l'art. 22 medesimo.

In relazione alla dedotta violazione dell'art. 25 della L.R. 12-2005 e degli artt. 2 e 3 della L.R. 23-1997, si deve ribadire che la mancanza della "Scheda informativa" può configurare solo una mera irregolarità, non idonea ad inficiare il piano urbanistico attuativo sul piano della legittimità, considerando che la citata "Scheda informativa" ha funzione meramente "descrittiva degli elementi essenziali del contenuto della variante".

Pertanto, essa rappresenta semplicemente un documento

di sintesi nel quale devono essere indicate, in forma necessariamente schematica e riassuntiva (stante la natura di “scheda”), quelle stesse informazioni già contenute, in forma integrale ed esaustiva, all’interno degli elaborati progettuali e degli altri documenti tecnici allegati all’istanza di piano attuativo in variante.

Ne discende che la contestata omissione di tale onere documentale non può incidere sulla correttezza e congruità della ponderazione degli interessi che l’Amministrazione comunale ha effettuato in occasione del procedimento volto all’adozione e approvazione del piano urbanistico attuativo, essendo quest’ultima comunque in possesso di tutte le informazioni e gli elaborati progettuali prescritti dalla normativa ai fini dell’adozione del provvedimento.

In relazione alla dedotta violazione del *decisum* di una precedente sentenza del TAR Brescia n. 1739- 2008 che ha disposto l’annullamento dell’originario decreto screening n. 5515-2006, si deve rilevare che le Autorità competenti, in sede di riesercizio del potere amministrativo, dopo aver provveduto all’adozione di un nuovo decreto screening emendato dai vizi rilevati dalla predetta pronuncia del TAR Brescia, hanno disposto la rinnovazione dei procedimenti relativi alla riadozione di

tali provvedimenti - compreso quello volto alla adozione ed alla approvazione del piano urbanistico attuativo - tenendo ferma l'ampia e approfondita attività istruttoria già svolta e realizzando così in modo ottimale i principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa.

7. Anche gli ulteriori motivi di appello sono all'evidenza infondati.

Infatti:

- non si comprende la ragione per la quale la convenzione censurata dalle parti appellanti non potrebbe essere "riutilizzata" da parte del Comune e della Società controinteressata, specie in ragione del fatto che l'unico "vizio proprio" del piano censurato dalla sentenza del TAR Brescia era un vizio "formale" (incompetenza) e non sostanziale. Peraltro, detta convenzione non è stata semplicemente "riutilizzata", ma è stata oggetto di una successiva "riapprovazione" (come rilevano gli stessi appellanti);

- gli appellanti, inoltre, non spiegano le ragioni per le quali l'asserita assenza di "indicazioni sulle componenti impiantistiche" da realizzarsi nell'impianto della Arvedi produrrebbe riflessi rispetto alla legittimità del piano urbanistico attuativo;

- l'art. 22 delle N.T.A. del PRG del Comune di Spinadesco prevede, per gli interventi edilizi nelle sottozone D4 - un'altezza di 20,00 ml "salvo documentate esigenze tecnologiche e subordinatamente a dimostrazione del relativo impatto visivo nei confronti del contiguo abitato"; il tenore letterale della disposizione citata evidenzia che l'altezza massima indicata non configura prescrizione inderogabile, potendo la medesima essere superata ove sussistano determinate "esigenze tecnologiche", che nel caso di specie indubbiamente sussistono se si considera - come peraltro correttamente evidenziato dal T.a.r. Brescia al punto 66 della sentenza impugnata - il progetto nella sua interezza (rispetto al quale ciminiere di 20 ml di altezza sarebbero palesemente inadeguate);

- le esigenze tecnologiche alla base della "deroga" al limite delle altezze massime sono state correttamente evidenziate dalla relazione illustrativa all'elaborato A allegato al piano urbanistico attuativo, posto che ciminiere di siffatta altezza sono necessarie in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell'impianto, rispondendo a "evidenti" esigenze tecnico-funzionali derivanti dal circolo produttivo e dai relativi impianti e attrezzature;

- è inammissibile l'ottavo motivo del ricorso originario,

attinenti a valutazioni concernenti la procedura e il provvedimento di V.I.A. (o di screening) che, in effetti, nell'ambito di detta procedura sono state effettuate: le possibili interferenze fra il realizzando progetto della Arvedi e l'insistenza, sul territorio, di infrastrutture stradali è stato fatto oggetto del decreto di screening, di talché una nuova valutazione effettuata dal Comune nell'esercizio delle proprie funzioni volte ad adottare il piano urbanistico attuativo, si sarebbe configurata come superflua;

- le censure di cui al nono motivo di ricorso sono parimenti inammissibili (sia quella concernente la asserita mancata individuazione delle forme di partecipazione al pubblico sia la parimenti asserita necessità di acquisire il “parere obbligatorio del Consorzio Parco Adda Sud”), come correttamente statuito dal TAR, nella misura in cui le medesime dovevano essere rivolte nei confronti del decreto di valutazione di incidenza (VINCA) adottato con atto dirigenziale provinciale n. 218 del 1.2.2007: nella presente sede risultano irrimediabilmente tardive;

- sono inammissibili anche il decimo e undicesimo motivo di ricorso, come motivatamente esposto dal TAR, trattandosi, anche in questo caso, di censure che avrebbero dovuto avere ad oggetto il decreto di screening

(di cui al decreto n. 534-2009):

- il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di ricorso ripropongono quanto già esposto, rispettivamente, con il quinto e il quarto motivo di ricorso, ai medesimi totalmente sovrapponibili.

8. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello R.G. n. 7923-2011, da ritenersi estinto per perenzione e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, deve comunque essere respinto, in quanto infondato, così come parimenti infondato è l'appello R.G. n. 7925-2011, contenente, nella sostanza, i medesimi motivi di doglianza del primo appello, che si sono sopra già affrontati e confutati.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono tuttavia essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo giusti motivi riposanti nella complessità fattuale e giuridica della controversia, e nella relativa novità delle questioni prospettate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando su entrambi i riuniti appelli, come in epigrafe indicati, li respinge.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
8 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL PRESIDENTE

Fabio Taormina

IL SEGRETARIO